

**COMUNE DI TAVAGNACCO**

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF 2022 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022**

L'anno **2022**, il giorno **31** del mese di **MAGGIO** alle ore **19:05**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

LIRUTTI MORENO	Sindaco	Presente
ABRAMO PAOLO	Consigliere	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Consigliere	Presente
FABIANI ELVIO	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente
FOSCHIATTI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
RIGHINI ANTONIO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
AUSILI EMANUELA	Consigliere	Presente
CIOTTI ELENA	Consigliere	Presente
COMUZZI MICHELE	Consigliere	Presente
DURIAVIG MARCO	Consigliere	Presente
MAIARELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Assente
PUNTEL SARA	Consigliere	Presente
CUCCI GIOVANNI	Assessore Esterno	Presente

Assiste il **Segretario comunale SORAMEL STEFANO**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **LIRUTTI MORENO**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PRESA D'ATTO PEF 2022 E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza 2020, la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii. disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'";*
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento";*
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";*

RICHIAMATA la L.R. n. 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in particolare l'art. 4, c. 1, secondo cui *"È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006..."*;

DATO ATTO che:

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA) ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero che i documenti di riscossione emessi dai Comuni dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

CONSIDERATO che la citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune, il quale continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe, (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR-2, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;

- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani;

- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (*Price-cap*) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

VISTO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di

predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente corredato da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante *"la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"*, di assumere *"le pertinenti determinazioni"* e di provvedere *"a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"*;
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale;

VISTO il D.Lgs. n. 116 del 26.09.2020, che ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti, apportando sostanziali modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

VISTO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.07.2021;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022, redatto dal soggetto gestore del servizio *NET Spa*, successivamente integrato con i dati di competenza comunale e validato dall'ente territorialmente competente *AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti* in data 17.05.2022 con la deliberazione n. 37 (*Allegato A*);

DATO ATTO che:

– secondo le risultanze del piano finanziario 2022, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 1.880.693,00, così sinteticamente composto:

TVa	1.497.833,00
TFa	382.860,00
TOTALE PEF	1.880.693,00

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 654bis della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, e gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007), nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

PRESO ATTO di quanto disposto dal vigente Regolamento TARI, in particolare dagli articoli 21, 22, 23 e 24, concernenti le riduzioni e le agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., in virtù del quale il Comune può adottare coefficienti contenuti nell'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, c. 169, il quale testualmente recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento..."*;
- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che tale termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 683 del citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto*

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l’art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) ed in particolare:

- il comma 5-quinquies, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*
- il comma 5-sexiesdecies che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali;

VISTO il D.L. 5 maggio 2022, che sancisce: - *All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti i seguenti periodi:*

“Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

VISTA l’esigenza di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti riportati nel PEF 2022, validato dall’AUSIR, e ravvisato di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate previste:

30 Settembre 2022 - Acconto - 50 % della tassa dovuta applicando le tariffe 2022;

15 Novembre 2022 – Rata a saldo - 50 % della tassa dovuta applicando le tariffe 2022;

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti

locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

VISTA la deliberazione consiliare n. 07 del 26.01.2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e correlati allegati, in cui, nelle more della definizione del PEF TARI 2022, nonché della normativa di riferimento, si confermavano, per l'esercizio 2022, le tariffe tributarie 2021;

DATO ATTO che le tariffe di cui all'Allegato B superano i contenuti della citata deliberazione consiliare n. 07 in ambito di tariffe TARI, avendo efficacia retroattiva, dal 01.01.2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

- 1. DI FARE** integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:
- 2. DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del Piano Economico – Finanziario TARI (PEF TARI) 2022, validato dall'ente territorialmente competente *AUSIR Autorità Unica per i Servizi Idrici ei Rifiuti (Allegato A)*.
- 3. DI APPROVARE** per l'anno 2022, le tariffe riportate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale, determinate in correlazione ai contenuti del PEF 2022, nel rispetto della vigente normativa riportata in premessa e in base a quanto disciplinato dal Regolamento TARI.
- 4. DI RICONOSCERE** le riduzioni e le agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Regolamento TARI.
- 5. DI INDIVIDUARE** le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

30 Settembre 2022 - Acconto - 50 % della tassa dovuta applicando le tariffe 2022;

15 Novembre 2022 - Rata a saldo - 50 % della tassa dovuta applicando le tariffe 2022.

- 6. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii..

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 24 DEL 31/05/2022

Su questo punto all'ordine del giorno il Sindaco passa la parola all'Assessore Cucci il quale spiega che per la seconda volta cui si trova ad applicare la disciplina di ARERA per la determinazione del PEF e delle Tariffe TARI, con il metodo tariffario denominato MTR2; l'Assessore evidenzia che l'ente gestore trasmette il PEF di ogni Ente all'Ente Territoriale Competente, in questo caso AUSIR, per la verifica dei dati dei piani finanziari e completezza dei dati ai fini della validazione; dopo la validazione ciascun ente procede con la determinazione delle tariffe TARI; l'Assessore Cucci rileva poi che tale metodo tariffario è tutt'altro che semplice e che è stato analizzato da tre diverse Università che hanno prodotto tre risultati diversi tra loro nella determinazione delle tariffe; l'Assessore ricorda l'obbligo di legge che prevede in base al DPR 158/1999 l'obbligo della integrale copertura dei costi relativi al servizio rifiuti con la tariffa; l'Assessore evidenzia che per l'anno 2020 il PEF presenta un costo complessivo di 1.880.693,00 euro con un aumento di 30.000,00 rispetto all'anno precedente; spiega che gli effetti di tale incremento dei costi si traduce per le utenze domestiche in rincari di circa 4,59 euro per una famiglia di tre persone in 75 mq; euro 6,79 per una famiglia di tre persone in 100 mq ed in euro 10,00 per una famiglia di tre persone in 140 mq; l'Assessore fa presente che c'è stata una maggiore produzione di rifiuti da parte delle utenze domestiche e riduzione per le utenze non domestiche, legate all'emergenza sanitaria che ha determinato una maggiore presenza a casa delle persone ed una minore attività lavorativa da parte degli operatori economici; l'Assessore ricorda la riduzione del 30% per il compostaggio e le possibili riduzioni in favore delle utenze domestiche per situazioni di disagio socio economico;

Interviene il Sindaco il quale chiede se ci sono interventi tecnici;

Interviene il Consigliere Amato il quale ringrazia l'Assessore Cucci per l'illustrazione del PEF; evidenzia che l'aumento di 30.000,00 euro corrisponde ad una percentuale di aumento del 1,6%, ma in alcuni casi, come ad esempio le abitazioni con 100 metri quadrati, gli incrementi sono del 4%; evidenzia che al di là di una valutazione prettamente matematica, il concetto importante è quello che meno inquina meno paga e pertanto dovrebbe essere protagonista e se adotta comportamenti virtuosi dovrebbe essere premiato; se invece il tributo aumenta progressivamente la virtù si potrebbe perdere; il Consigliere Amato propone una valutazione sul concetto di comune smart, un progetto evolutivo per un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ed in particolare della raccolta differenziata; segnala che non è più possibile continuare a prendere atto delle decisioni di ARERA e di AUSIR, ma è necessario intervenire politicamente per ragionare sul servizio e ripensare e rivedere l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti;

Interviene il Consigliere Duriavig il quale propone all'Assessore Cucci di condividere un impegno dell'Amministrazione comunale finalizzato a favorire un allargamento delle riduzioni o esenzioni TARI;

Interviene il Consigliere Ausili la quale evidenzia che il punto all'ordine del giorno è stato illustrato in modo esaustivo; fa presente che sarebbe opportuno alleggerire le condizioni delle famiglie;

Il Sindaco chiede se ci sono altri interventi;

Risponde l'Assessore Cucci il quale, in risposta al Consigliere Amato, spiega che l'aumento dei costi è legato al tasso di inflazione programmata e che l'aumento dei singoli casi è legato alla produzione di rifiuti che è cresciuta di più per le utenze domestiche che hanno fatto registrare una crescita dei costi variabili, forse dovuti al fatto che nel 2020 eravamo più a casa a causa della pandemia; per quanto attiene al servizio l'Assessore spiega che si tratta di fare delle valutazioni ad avviare una azione di rilancio verso settembre/ottobre e guardare ad altre modalità di raccolta, come ad esempio la sperimentazione della tari puntuale; in relazione all'intervento sulle riduzioni agevolazioni l'Assessore Cicci richiama gli articoli 21, 22 e 23 del regolamento e spiega che ci potranno essere delle valutazioni caso per caso per situazioni di difficoltà;

Interviene il Vicesindaco il quale evidenzia che nel periodo 2020 – 2021 è aumentata l'indifferenziata, mentre la raccolta differenziata si è attestata ormai a circa il 70% rispetto al 72%, 73% degli anni precedenti; fa presente che è stato modificato il contratto di servizio per cercare di migliorare tutti gli aspetti del servizio;

Interviene il Sindaco il quale chiede se ci sono dichiarazioni di voto;

Interviene il Consigliere Duriavg il quale a nome del gruppo "Progetto Tavagnacco" segnala che dall'intervento del Vice sindaco si aspettava qualcosa di più sui dati del servizio; sulla raccolta porta a porta è necessario avere dei dati per fare delle valutazioni; segnala che c'è stato poco coinvolgimento sulle tariffe; anticipa il voto di astensione;

Interviene il Consigliere Maiarelli il quale anticipa il voto di astensione; segnala che il gestore Net pubblica annualmente un resoconto Comune per Comune con i dati della raccolta dei rifiuti; segnala che tali dati sarebbero da diffondere per rendere consapevoli le persone;

Interviene il Consigliere Ausili la quale fa presente che anche il suo voto sarà allineato a quello degli altri colleghi Consiglieri; segnala che si è preso lo slancio sulla raccolta differenziata;

Interviene il Consigliere Abramo il quale anticipa il voto favorevole della maggioranza e afferma di essere sorpreso del voto di astensione della minoranza, trattandosi di una mera presa d'atto di un documento; proprio perché è una presa d'atto non c'è alcuna possibilità di definire conteggi e calcoli diversi in quanto i dati sono stati predisposti e validati da altri soggetti; segnala che si valuterà una promozione della raccolta differenziata che ora ha uno scarso appeal; segnala che per una riduzione dei costi è necessaria una riduzione dei rifiuti mediante una svolta culturale per un minor impatto dei rifiuti e una riduzione della produzione della plastica, anche mediante il ricorso a sistemi di vendita diversi per alcuni prodotti (ad esempio i detersivi ed i prodotti per l'igiene personale liquidi da vendere con dispenser); segnala che il Comune da solo può fare poco e che è necessario un coinvolgimento dell'intera società per tendere ad una minore generazione di rifiuti;

Si passa alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 12 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 7 (Marini, Duriavg, Ciotti, Mairaelli, Puntel, Ausili, Comuzzi), su n. 12 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 12 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. 7 (Marini, Duriavg, Ciotti, Mairaelli, Puntel, Ausili, Comuzzi), su n. 12 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione

immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Al termine della votazione il Sindaco evidenzia che gli interventi sono stati interessati e segnala l'opportunità di raccogliere informazioni presso Ausir per mettere meno ad un percorso di sensibilizzazione; segnala che per premiare i cittadini virtuosi è necessario prevedere un sistema di misurazione e rischia di costare tanto e non dare gli effetti auspicati; evidenzia che l'unico modo per contenere le tariffe è quello di incidere sui costi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente
F.to LIRUTTI MORENO

Il Segretario
F.to SORAMEL STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 06/06/2022 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 21/06/2022, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 06/06/2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE